

ECC.MO TRIBUNALE DI PAVIA

RICORSO AVVERSO LICENZIAMENTO

ex artt. 414 ss e 441 bis cpc

Con istanza cautelare ante causam e richiesta di decreto inaudita altera parte

ex artt. 669-bis ss e 700 c.p.c.

ed istanza di pubblicazione ex art. 151 c.pc.

Nell'interesse della

Dott.ssa Deborah NERVI (C.F.: NRVDRH84P53G388N), residente in Belgioioso (PV), via Dante 59, 27011, rappresentata e difesa anche disgiuntamente per delega a margine del ricorso dagli Avvocati Elena Giacoia (C.F. GCILNE76B62L219N) e Lorenzo Bernardi Antolini (C.F. BRNLNZ89A12H501S), entrambi del Foro di Torino, e presso il loro Studio elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia 31, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente giudizio agli indirizzi di PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it, e lorenzobernardiantolini@pec.ordineavvocatitorino.it e al numero di fax 011/2760479;

contro

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA, in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, quindi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XII – AT PAVIA con sede in Piazza Italia 4 – 27100 Pavia, in persona del Dirigente *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quindi domiciliato in Via Freguglia, 1 – 20122 Milano, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Istituto Comprensivo di Belgioioso, con sede in Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso (Pavia), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



distrettuale dello Stato, quindi domiciliato in Via Freguglia, 1 – 20122 Milano, PEC:
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Sommario

Sommario	2
PREMESSA	2
FATTO	4
DIRITTO.....	9
In via preliminare: della giurisdizione del Giudice Ordinario.	9
Della illegittimità dei motivi di licenziamento	10
Ancora in merito illegittimità del licenziamento per contraddittorietà/carenza di motivazione: della disapplicazione della ordinanza ministeriale n. 112/2022 (e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, comunque denominato, inclusa la Nota n. 18095 / 11.5.2022) ove prevede diversi termini in base al luogo di conseguimento del titolo (Italia o estero).....	16
In via subordinata: dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia per l’anno 2023/2024 ai sensi del DM 51/2023. In via ulteriormente subordinata: del danno per perdita di chance.....	23
Dell’istanza di tutela cautelare	24
Dell’istanza cautelare proposta in via principale:.....	24
Dell’istanza cautelare proposta in via subordinata:	25
Dell’istanza ex art. 151 c.p.c.	27
CONCLUSIONI.....	28

PREMESSA

Il presente giudizio riguarda il licenziamento datato 9.5.2023, a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso (PV), nei confronti della docente ricorrente, dott.ssa Deborah

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Nervi, a seguito di decreto di esclusione dalle graduatorie ADEE prima fascia emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di Pavia il giorno precedente, 8.5.2023, senza che fosse mai stato contestato alcun addebito alla ricorrente.

La dott.ssa Nervi lavora(va) a sostegno di un bimbo disabile presso l'Istituto Comprensivo di Belgioioso da ormai due anni, con una precedente esperienza di un anno di insegnamento su posto comune alla scuola dell'infanzia. La pregressa esperienza in qualità di psicologa psicoterapeuta le aveva consentito di rivelarsi concreto supporto per il minore disabile, tanto che i genitori di quest'ultimo recentemente ne hanno chiesto la riconferma come figura di riferimento scolastico.

A fianco dei numerosi titoli di specializzazione sulla disabilità minorile, la passione e la volontà di poter essere di concreto aiuto hanno spinto la ricorrente a ottenere anche il titolo di specializzazione sul sostegno, sulla cui base veniva sottoscritto un nuovo contratto con l'Istituto scolastico nel mese di settembre 2022.

Tutto ciò è stato vanificato dalle illegittime condotte di controparte che, pur a fronte di svariate conferme implicite ed espresse, ha licenziato la ricorrente, senza preventiva contestazione di addebiti, a diversi mesi di distanza dai controlli effettuati, lasciandola senza lavoro e impedendole di tutelare la sua posizione mediante soluzioni alternative, pienamente percorribili ove fosse stata tempestivamente resa edotta di sue presunte (in realtà inesistenti) mancanze.

In sostanza, il Ministero ha licenziato la dott.ssa Nervi perché si sarebbe accorto di una asserita insussistenza dei titoli della dipendente, dopo ben **10 mesi** dalla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria e ben **8 mesi di lavoro**, di fatto un intero anno scolastico, con due contratti di lavoro sottoscritti a breve distanza l'uno dall'altro.

Tutto questo, benché la ricorrente fosse in possesso di titolo estero in attesa di riconoscimento, circostanza che le dà diritto di essere inserita in graduatoria, al più con riserva di riconoscimento del titolo. Peraltro, il provvedimento di riconoscimento non è stato ancora rilasciato dal

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Ministero/datore di lavoro, inadempiente e in ritardo di oltre otto mesi rispetto alla scadenza del termine di legge per la conclusione del procedimento.

Non solo. Nonostante svariate istanze formali della scrivente difesa (da ultimo, tramite formale tentativo di conciliazione), la Pubblica Amministrazione scolastica, pur a fronte di precisi obblighi e termini di legge, è sempre rimasta silente rispetto a qualsiasi contraddittorio, o anche solo dialogo, con la Dott.ssa Nervi, rendendo necessario il presente giudizio.

Tutto ciò premesso, contestato il licenziamento della docente ricorrente, dott.ssa Deborah Nervi, ove necessario con disapplicazione di ogni atto amministrativo presupposto, in base ai motivi di seguito meglio esposti con precise evidenze giuridiche, giurisprudenziali e documentali, si insta affinché codesto Ecc.mo Giudice accerti la nullità del licenziamento e disponga la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e ogni altra conseguente statuizione.

FATTO

1. La dott.ssa Nervi ha lavorato presso l'Istituto Comprensivo di Belgioioso dal 2020 al 2023, prestando servizio negli ultimi due anni a sostegno di un bimbo disabile (**DOCC. 01 e 02**).
2. In data **26/05/2022** la dott.ssa Nervi presentava istanza per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
3. In data **09/07/2022** la ricorrente conseguiva all'**estero**, presso Università della Romania, il **titolo di formazione professionale** per insegnanti di sostegno (**DOC. 03**).
4. In data **13/07/2022** la ricorrente presentava **domanda per il riconoscimento del titolo** di formazione professionale (con ricevuta di protocollo n. 19332 – **DOC. 04**) e contestualmente provvedeva a trasmettere tutta la documentazione, completa e

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



- necessaria, ai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, ai fini del riconoscimento (DOCC. 05 e 06).
5. In data **15/07/2022**, la ricorrente presentava altresì istanza di scioglimento della riserva per conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione (DOC. 07).
 6. Già in data **02/08/2022** veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia la graduatoria ADEE – sostegno scuola primaria, nel cui elenco compariva il nominativo della ricorrente (DOC. 08). In pari data venivano pubblicate anche le graduatorie AA ed EE, in cui risultava, parimenti, il nominativo della dott.ssa Nervi (DOCC. 09 e 10).
 7. Il giorno stesso, **02/08/2022**, la ricorrente avanzava istanza per la nomina a supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche, finalizzate alla nomina in ruolo (DOC. 11).
 8. In data **14/08/2022** veniva ri-pubblicata la graduatoria ADEE, in cui compariva ancora il nominativo della dott.ssa Nervi (DOC. 12).
 9. In data **01/09/2022** la ricorrente firmava **contratto individuale di lavoro a tempo determinato** in qualità di docente supplente annuale per “sostegno psicofisico”, con l'Istituto Comprensivo di Belgioioso-Laurenti (PVVE814015), senza rilievi o contestazioni alcune da parte della P.A. (DOC. 13).
 10. Tuttavia, a inizio novembre 2022 non risultava ancora versato alcuno stipendio. Solo a fronte di solleciti della dott.ssa Nervi alla dirigenza scolastica, che a propria volta chiedeva chiarimenti all'Ufficio Scolastico di Pavia (con domanda prot. 12294, come si evince dal DOC. 18), i pagamenti venivano “sbloccati”, anche in questo caso senza alcun rilievo né contestazione in merito ad asserite mancanze di requisiti e/o irregolarità.
 11. In data **03/11/2022**, infatti, la dirigenza scolastica dell'IC Belgioioso-Laurenti (come affermato *sub* DOC. 18) chiedeva conferma all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia in merito alla regolarità della posizione della dott.ssa Nervi. L'USP non dava riscontro, né

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



sollevava alcun rilievo in merito alla formulazione delle graduatorie, né alla sottoscrizione del contratto.

12. Successivamente allo “sblocco” dei pagamenti, a metà del mese di novembre 2022, la dirigenza scolastica dell’IC Belgioioso faceva sottoscrivere alla Dott.ssa Nervi un nuovo (secondo) contratto di assunzione (**DOC. 14**), avente sia identico numero di protocollo sia medesima data del contratto firmato il 1 settembre 2022, anche in questo caso senza alcun rilievo, né contestazione in merito ad asserite mancanze di requisiti.
13. In data **10/11/2022** la scrivente difesa comunicava all’Istituto Comprensivo di Belgioioso di aver ricevuto mandato dalla dott.ssa Nervi per depositare ricorso avverso il silenzio inadempimento del Ministero, laddove vi fosse stato inutile (ormai imminente) decorso del termine di quattro mesi (decorrente dal 13/07/2022, data di deposito della domanda) **ex art. 16 D.Lgs. 206/2007** concesso alla P.A. per pronunciarsi sull’istanza di riconoscimento (**DOC. 15**).
14. In data **11/11/2022** la dirigenza scolastica inoltrava detta comunicazione all’Ufficio Scolastico di Pavia (prot. n. 12743, come riportato nelle premesse dell’atto *sub* **DOC. 18**).
Anche qui, pur a fronte di comunicazioni formali, sia da parte del Dirigente scolastico, sia da parte della Dott.ssa Nervi, l’U.S.P. di Pavia non sollevava alcun rilievo o contestazione in merito alla sottoscrizione del contratto e al rapporto di lavoro in essere.
15. Nel frattempo, in data **13/11/2022** **scadeva il termine ex art. 16 D.Lgs. 206/2007 in capo alla P.A.** per il riconoscimento del titolo estero di formazione professionale.
16. In data **21/11/2022** il Ministero comunicava - informalmente, via mail (**DOC. 16**) - alla dott.ssa Nervi di aver assegnato il numero di protocollo alla domanda di riconoscimento del titolo della ricorrente, sebbene essa fosse in realtà già stata protocollata in data 13/07/2022 con ricevuta di protocollo n. 19332 Registro AOODGOS (cfr. **DOCC. 05 e 06**).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



17. Essendo decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, in assenza di riscontro anche ad apposita diffida (**DOC. 17**), in data **05/01/2023** veniva incardinato presso il TAR Lazio - Roma giudizio ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento con N.R.G. 233/2023.
18. Nessuna contestazione veniva mossa nei confronti della dott.ssa Nervi sino al maggio 2023.
19. Solo in data **05/05/2023** (venerdì) il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Belgioioso inviava all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia una "*proposta di esclusione dalle graduatorie ADEE nelle GPS 2022-2024*" nei confronti della Dott.ssa Nervi (**DOC. 18**).
20. In pari data la scrivente difesa, venuta informalmente a conoscenza di tale missiva, inviava subito diffida agli enti coinvolti (Ministero dell'Istruzione, U.S.R. Lombardia, U.S.T. Pavia, I.C. Belgioioso), affinché non fosse emesso alcun provvedimento di esclusione, in quanto illegittimo, anche alla luce di tutti gli atti pregressi della P.A. (**DOCC. 19-24**).
21. Tuttavia, in data **08/05/2023** (lunedì, il giorno lavorativo successivo), il Dirigente dell'USR ambito territoriale Pavia disponeva "*Ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 10, e dell'art. 8 comma 9 dell'O.M. 112/2022, l'esclusione della Dott.ssa NERVI DEBORAH dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso ADEE (I fascia), in quanto la docente non possiede i requisiti per l'accesso alla succitata classe di concorso*" (**DOC. 25**).
22. In sostanza, la P.A. lamentava che la dott.ssa Nervi «**non** [fosse] **in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie**» (art. 7, co. 8, O.M. 112/2022). Ciò, però, all'esito di svariati atti (graduatorie, contratti, pagamenti, comunicazioni interne tra uffici) con cui la stessa P.A. nulla eccepiva, né contestava, avvalendosi per mesi delle prestazioni della dott.ssa Nervi.
23. In data **09/05/2023**, il Dirigente dell'IC Belgioioso disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro della dott.ssa Nervi (Decreto 704, prot. 5621 **DOC. 26**).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



24. In data 09/06/2023 veniva impugnato il licenziamento, con comunicazione a mezzo PEC (DOC. 27) e con ulteriore consegna a mani dell'impugnazione in data 12/06/2023 (DOC. 28).
25. In data **15/05/2023**, la ricorrente riceveva la comunicazione dello storno stipendiale, inviata dal MEF, riferita al mese di maggio 2023 (DOC. 29).
26. In data **15/06/2023** veniva avviato dalla dott.ssa Nervi, tramite gli scriventi, tentativo di conciliazione ex artt. 412-ter c.p.c. e 135 CCNL Comparto Scuola del 2007 (DOCC. 30-32);
27. Nel frattempo, i genitori del minore disabile seguito da ben due anni dalla ricorrente, preoccupati dal licenziamento della Dott.ssa Nervi, scrivevano all'I.C. di Belgioioso, chiedendo di riconfermare la medesima per non interrompere la continuità del rapporto instauratosi, con grave pregiudizio per il minore (DOC. 33).
28. I termini previsti dall'art. 135 CCNL Scuola sono decorsi inutilmente, senza che pervenisse alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica, nonostante precisi obblighi di legge in tal senso, così rendendo da un lato impossibile il raggiungimento di una soluzione stragiudiziale della controversia, dall'altro necessaria la presente azione.
29. Da ultimo, il TAR Lazio Sez. IV-bis con sentenza n. 12726/2023 ha accolto integralmente il ricorso della dr.ssa Nervi, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere entro 180 giorni sull'istanza di riconoscimento del titolo estero presentata dalla ricorrente, con condanna della resistente alle spese di lite (DOC. 39).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



DIRITTO

In via preliminare: della giurisdizione del Giudice Ordinario.

L'art. 63 D.lgs. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ricomprendendo anche i profili del **contenzioso concernenti l'assunzione al lavoro** e precisando che, ove vengano in questione **atti amministrativi presupposti** e questi siano rilevanti ai fini della decisione, il **G.O. li disapplica, se illegittimi**.

La medesima norma prevede ipotesi eccezionali di giurisdizione del Giudice Amministrativo, restando a esso devolute «*le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*». Tuttavia, il caso di specie non rientra in tale alveo, sia alla luce di recenti sentenze del Giudice del Lavoro in materia, sia alla luce di varie pronunce del G.A. di inammissibilità per difetto di giurisdizione, riguardanti anche la ordinanza ministeriale n. 112/2022 contestata nel presente giudizio («*non possono ritenersi atti di macro-organizzazione né attività inerenti a procedure concorsuali, giacché ... riguardano uno specifico richiedente, e ... i presupposti per l'inserimento in graduatoria sono rigidamente predeterminati da fonti normative*» ex multis TAR Lazio, III-bis, sent. n. 5961/2023; TAR Veneto, sent. n. 1773/2022).

Nel caso di specie la giurisdizione appartiene al G.O., avendo ad oggetto non già l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì del licenziamento della lavoratrice a seguito della stipula di contratto con l'Amministrazione scolastica (*rectius*, due contratti) e della prestazione del rapporto di lavoro per un intero anno scolastico, vertendo quindi sull'accertamento di diritti soggettivi della docente, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Della illegittimità dei motivi di licenziamento

Il licenziamento della dott.ssa Nervi è avvenuto sulla base dell'operatività congiunta di tre provvedimenti amministrativi, emanati nell'arco di pochi giorni:

- (a) la proposta di esclusione inviata dal Dirigente scolastico in data 05/05/2023 (DOC. 18);
- (b) il provvedimento di esclusione dell'USR Lombardia ambito territoriale di Pavia in data 08/05/2023 (DOC. 25);
- (c) il consequenziale provvedimento dirigenziale del 09/05/2023, che si limitava ad applicare l'ordine di licenziamento previsto dal provvedimento di esclusione dell'USR (DOC. 26).

Tutto ciò, giova ribadire, a distanza di mesi dalla firma del - primo - contratto individuale di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Belgioioso-Laurenti (01/09/2022), in qualità di docente supplente annuale per "sostegno psicofisico".

Le motivazioni del licenziamento contenute in tali provvedimenti sono tra loro mutevoli, comunque infondate, intrinsecamente contraddittorie e ancor più incomprensibili perché **mai precedute dalle contestazioni degli addebiti** alla dipendente.

Tuttavia, prima ancora che nel merito, il licenziamento è illegittimo per **violazione del principio di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare**, di quello di **necessaria, puntuale (soprattutto comprensibile e lineare) motivazione**, nonché per le molteplici **violazioni del procedimento** di cui agli artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001.

In merito alla **violazione del principio di tempestività e immediatezza della contestazione (anche in relazione al legittimo affidamento ingenerato nella docente)**, si evidenzia quanto dichiarato dalla controparte nella proposta dirigenziale di esclusione (DOC. 18), che fa espresso riferimento alla

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



segnalazione prot. n. 12294 indirizzata all'USP Pavia, in particolare alle dott.sse Mosa e Punti (quest'ultima peraltro membro dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari DOCC. 34 e 35), volta a chiedere conferme rispetto alla posizione della ricorrente.

Sempre dalla proposta dirigenziale di esclusione (DOC. 18) si evince che la comunicazione inviata dalla scrivente difesa al dirigente scolastico in data 10/11/2022, volta a confermare l'intenzione della dott.ssa Nervi di agire contro l'eventuale silenzio inadempimento della PA rispetto all'istanza di riconoscimento del titolo, era stata inoltrata all'USP di Pavia.

Quindi, gli uffici competenti alla contestazione di eventuali addebiti erano perfettamente a conoscenza della posizione della dott.ssa Nervi sin dai primi giorni di novembre 2022. Tuttavia, nonostante ciò, il provvedimento di esclusione è stato emanato l'8 maggio 2023, cioè **oltre sei mesi dopo**: non certo tempestivamente e sicuramente in palese e aperto contrasto con le disposizioni ex artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001, su cui si tornerà a breve.

Peraltro, sempre in punto tempestività, va rilevato che sulla base dell'art. 8, comma 7, O.M. 112/2022 (*"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate"*), già in data 13/09/2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva richiesto a tutti gli uffici provinciali di concludere entro il 12/11/2022 le operazioni di controllo dei titoli dichiarati dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d'Istituto (v. DOC 36). Sebbene la comunicazione sub DOC. 36 riguardasse la provincia milanese, la richiesta di tempestività appare evidente. Eppure, ancora nel mese di novembre 2022, alla dott.ssa Nervi veniva fatto sottoscrivere un nuovo contratto, con sblocco dei pagamenti arretrati e rapporto di lavoro in essere per mesi, sino a maggio 2023, senza alcuna contestazione.

Non si può ritenere tempestivo un licenziamento effettuato a un anno di distanza, peraltro a seguito di svariati atti della P.A. (pubblicazione di graduatorie, sottoscrizione con la dott.ssa Nervi di due distinti contratti, sblocco ed effettuazione di pagamenti, comunicazioni interne tra uffici, compreso

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



l'ufficio provvedimenti disciplinari, a conferma della regolarità della posizione), con cui la stessa nulla eccepiva, né contestava in merito ai requisiti di accesso, avvalendosi per diversi mesi delle prestazioni della ricorrente e fondando un **legittimo affidamento** meritevole di tutela.

A tal proposito, si rammenta che per giurisprudenza consolidata, sia di legittimità, sia di merito, «*Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate ... non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita*» (Cass. n. 8604/2016, n. 21454/2013; Corte App. Roma sent. n. 3834/2022).

Quindi, la P.A. deve improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche a buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino un legittimo affidamento. In tale prospettiva, l'ambito di applicazione del principio è dilatata sino a configurare un fondamentale canone ermeneutico, come confermato dalla giurisprudenza che considera la garanzia dell'affidamento direttamente incidente sulla legittimità della legge di interpretazione autentica che la prevarichi (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1689/2010; n. 5314/2006).

Relativamente alla carenza, incoerenza, insufficienza della motivazione giova premettere che l'obbligo di motivazione di qualsiasi provvedimento della P.A. costituisce un diritto alla difesa del

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



destinatario, che deve essere messo a conoscenza in modo chiaro del “perché” l’Amministrazione abbia adottato un particolare provvedimento. Nel caso in esame, però:

- La proposta dirigenziale di esclusione è basata sul mancato *“riscontro sulla validità del titolo di studio da parte dell’Ufficio Scolastico di Pavia”* (DOC. 18). In sostanza, il Dirigente scolastico asseriva che, visto il **silenzio serbato per ben sei mesi dall’U.S.P. di Pavia** in merito a una sua richiesta di verifica della posizione della dott.ssa Nervi (DOC. 18), allora era opportuno *sic et simpliciter* proporre la esclusione dalle graduatorie della docente, la quale stava terminando l’anno di prova. Questa è la singola motivazione del primo provvedimento alla radice del licenziamento (di cui al DOC. 26), rispetto all’illegittimità e all’irragionevolezza della quale paiono veramente superflui ulteriori approfondimenti.
- Il successivo provvedimento di esclusione dalle graduatorie (DOC. 25) asserisce invece che *“con l’istanza per lo scioglimento della riserva del 15/07/2022 la Dott.ssa Nervi non ha dichiarato di aver conseguito la specializzazione sul sostegno, ma di aver presentato istanza di riconoscimento del titolo estero il 13/07/2022”*. Tuttavia, anche sotto tale aspetto, non risulta possibile comprendere la motivazione dell’atto. Infatti, è evidente che per avanzare una istanza di riconoscimento di un titolo estero, quest’ultimo debba ben essere stato conseguito, come del resto espressamente indicato nell’istanza della Dott.ssa Nervi per lo scioglimento della riserva del 15/07/2022 (DOC. 07).
- Ciò nonostante, il Dirigente scolastico ha provveduto - **a un solo giorno di distanza e, di nuovo, senza alcuna contestazione di addebiti** - al licenziamento della dott.ssa Nervi, **cambiando nuovamente la motivazione in premessa**, in particolare indicando una *“mancanza di titolo di studio valido per l’accesso”*, sebbene i titoli esteri intra-UE in attesa di riconoscimento siano pacificamente validi per l’accesso alle graduatorie provinciali (DOC. 26).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Quindi, nel caso di specie è veramente impossibile comprendere le ragioni alla base del licenziamento, considerato il percorso - se così può qualificarsi - motivazionale, privo di filo logico, seguito dalla Amministrazione scolastica.

Ancor più gravi risultano le molteplici violazioni del procedimento disciplinare, a partire dalla **assoluta assenza di qualsivoglia contestazione di addebiti**.

Come noto, il procedimento disciplinare in materia di pubblico impiego è regolato dagli artt. 55 ss. del D.Lgs. 165/2001, ove è chiaramente prevista una fase istruttoria da parte dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, da attuarsi **perentoriamente** nell'arco di massimo 30 giorni dal ricevimento della notizia della asserita violazione disciplinare (quindi dal 3/11/2022, data in cui la dott.ssa Punti dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari riceveva la missiva del Dirigente scolastico) e al termine del quale il medesimo Ufficio provvede alla **contestazione scritta dell'addebito** e alla convocazione del lavoratore, con un preavviso di almeno 20 giorni.

Nulla di tutto ciò è mai stato fatto: da novembre a maggio 2023 controparte non contestava alcunché e solo il 5 maggio u.s. (venerdì) il Dirigente inviava la proposta di esclusione; l'8 maggio (lunedì) l'USP emanava il provvedimento di esclusione; il 9 maggio (martedì) il Dirigente scolastico licenziava la dott.ssa Nervi, nonostante la diffida inviata dalla scrivente difesa la sera stessa del 5 maggio e, soprattutto, nonostante la segnalazione del Dirigente scolastico all'USP ex art. 55 bis fosse stata inviata in data 3/11/2022, cioè ben 6 mesi prima, con ciò rendendo palesemente illegittimo il licenziamento, data la macroscopica violazione dei termini per la contestazione dell'addebito (che non c'è mai stata) e per la conclusione del procedimento (mai iniziato).

Vi è un ulteriore, fondamentale elemento a supporto di tali argomentazioni. La segnalazione a firma del Dirigente scolastico del 3/11/2022 (richiamata poi anche nella proposta dirigenziale di esclusione *sub* DOC. 18), veniva indirizzata all'USP Pavia, in particolare alle Dottoresse Mosa e Punti, la quale è componente dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (DOC. 34).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Come statuito dal Giudice di Legittimità: «*ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione*» (Cass. Civ. sent. 17600/2021; cfr. anche n. 21193/2018, n. 7134/2017).

Considerata la segnalazione del 3/11/2022, volta a verificare la regolarità della posizione della dott.ssa Nervi, l'U.S.P. di Pavia aveva già allora tutti gli elementi in mano per muovere formali contestazioni (mai avanzate e che si è stati costretti ad ipotizzare indirettamente dall'analisi dei provvedimenti di maggio 2023), adottando eventualmente all'esito la sanzione del licenziamento. E invece, nel novembre 2022 addirittura veniva fatto firmare un nuovo contratto alla dott.ssa Nervi e venivano sbloccati i pagamenti in suo favore (!).

Tale aspetto, così come l'evidente e assoluta violazione del diritto di difesa della dipendente, aggravata dalla totale assenza di qualsivoglia riscontro a tutte le comunicazioni e diffide inviate, rendono nullo l'intero procedimento disciplinare, ai sensi del comma 9 ter del suddetto art. 55 bis D.Lgs. 165/2001, avendo il datore di lavoro posto in essere nei confronti della ricorrente **tutte** le violazioni ivi previste come invalidanti (violazione del principio di tempestività, dei termini di inizio e fine del procedimento, assoluta compressione del diritto di difesa del dipendente).

A ciò si aggiunga l'ulteriore violazione posta in essere da controparte, la quale **non forniva riscontro alcuno** alla formale istanza di conciliazione trasmessa dalla dott.ssa Nervi ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola (DOC. 30; che al comma 6 espressamente prevede: "Entro quindici giorni dal ricevimento

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione").

Malgrado i termini previsti dall'art. 135 CCNL Scuola non siano espressamente qualificati come perentori, il contegno (silente, inerte) di controparte è certamente esplicitativo della volontà di negare ogni spazio di difesa alla dipendente, licenziata in tronco e in soli tre giorni.

Ancora in merito illegittimità del licenziamento per contraddittorietà/carenza di motivazione: della disapplicazione della ordinanza ministeriale n. 112/2022 (e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, comunque denominato, inclusa la Nota n. 18095 / 11.5.2022) ove prevede diversi termini in base al luogo di conseguimento del titolo (Italia o estero).

Nelle premesse del provvedimento a firma della Dirigente dell'USR Lombardia Ambito di Pavia (DOC. 25), con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Nervi dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso ADEE I fascia, con ordine di procedere alla immediata risoluzione del contratto, si legge che:

«TENUTO CONTO che l'art. 7 comma lett. e) dell'O.M. n. 112/2022 prevedeva che potessero richiedere l'inserimento con riserva: a) i docenti che avrebbero conseguito il titolo di specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda (31/05/2022) ma entro il 20 luglio 2022; b) i docenti che avevano già conseguito all'estero il suddetto titolo, e che avessero presentato entro il 31/05/2022 istanza di riconoscimento all'amministrazione competente;

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017





CONSIDERATO che la Dott.ssa NERVI ha dichiarato nella domanda presentata all'UST Pavia in data 26/05/2022 - per la classe di concorso ADEE - il conseguimento del titolo di specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda (31/05/2022) ma entro il 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che con l'istanza per lo scioglimento della riserva del 15/07/2022 la Dott.ssa Nervi non ha dichiarato di aver conseguito la specializzazione sul sostegno, ma di aver presentato istanza di riconoscimento del titolo estero il 13/07/2022»;

Ebbene, ferme restando le numerose censure in punto motivazione, se il presupposto del licenziamento della dott.ssa Nervi, ad avviso della P.A., è da rinvenire (anche/solo?) nel presunto, mancato rispetto del termine del **31.5.2022**, asseritamente assegnato ai docenti che avevano conseguito il titolo all'estero, allora con il presente ricorso si richiede la **disapplicazione della O.M. n. 112/2022** e di ogni altro atto amministrativo applicativo, conseguente e successivo (incluso l'Avviso prot. 18095 del 11.5.2022), essendo pacifico che il G.O. possa disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi della P.A.-datrice di lavoro in danno dei dipendenti, nonché i relativi atti presupposti, ivi inclusi i decreti ministeriali (v. Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 1807/2003). Recentissimamente, il Giudice del Lavoro ha disapplicato l'O.M. n. 112/2022, permettendo al ricorrente, docente specializzato all'estero e il cui titolo era in attesa di riconoscimento, di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché di accedere al meccanismo di reclutamento ex art. 59 D.L. 73/2021 (Trib. Cassino, sent. 3.7.2023).

Per quanto riguarda l'O.M. 112/2022 e i relativi atti applicativi, essi sono da ritenersi illegittimi, nella parte in cui, in combinato disposto, stabiliscono che il titolo può essere conseguito in Italia entro il 20.7.2022, mentre il titolo estero deve essere conseguito entro il 31.5.2022 ed entro la medesima data deve essere presentata la domanda di riconoscimento (come veniva espressamente previsto con nota del Ministero dell'11.5.2022).

Ai sensi dell'**art. 7, co. 4 lett. e), O.M. 112/2022**:

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



«i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure».

In disparte ogni valutazione in merito alla ambiguità di tale disposizione (specie per una persona comune che deve districarsi nel ginepraio normativo in materia), essa è illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Il provvedimento disciplina una diversa modalità di inserimento e accesso con riserva oltre il termine del 31.5.2022, solo per i docenti in corso di acquisizione dell'abilitazione in Italia.

Non si comprende quale differenza di "valore" possa sussistere ai fini del conseguimento del titolo di specializzazione tra, da un lato, i docenti che sono in corso di conseguimento in Italia dell'abilitazione e ai quali è riconosciuta la possibilità di inserirsi con riserva nei termini stabiliti e, dall'altro, i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero oltre il termine di presentazione della domanda, ma comunque entro il 20.7.2022 (come è per la dott.ssa Nervi).

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



L'illegittimità risiede nella violazione del principio di parità di condizioni iniziali alla partecipazione alla procedura, posto che i termini devono essere uguali per tutti i candidati e non devono differire in base al luogo di conferimento del titolo. Invece, il Ministero favorisce illegittimamente l'ingresso di una specifica categoria di docenti a discapito di un'altra, creando una corsia preferenziale ingiustificata, in violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione (art. 3, co. 1, Cost.), di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), del diritto di accesso agli impieghi nella P.A. (art. 97, co. 4), anche tutelato dalla direttiva n. 36/2005 e dal D.lgs. n. 206/2007, nonché del diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento previsto dall'art. 45 TFUE (v. sent. Morgenbesser n. C-313/2001; sentenza Sosiaali-ja n. C- 577/20).

Pertanto, la decretazione ministeriale è illegittima (e va disapplicata) ove non riconosce il termine del 20 luglio 2022 anche per coloro che hanno conseguito il titolo all'estero.

Del resto, anche il Consiglio di Stato, con ord. n. 3694/2022 in accoglimento di appello cautelare, ha sollevato condivisibili dubbi in merito alla (il)legittimità dell'art. 7, co. 4, della O.M. 112/2022, là ove prevede due termini diversi, a seconda che il titolo sia conseguito in Italia o all'estero («*Il collegio ritiene che debba essere approfondita la tesi secondo cui i docenti che conseguono titoli abilitanti alla professione all'estero non possano invocare un'estensione analogica di un'eccezione alla regola generale valevole solo per i docenti che hanno conseguito il titolo abilitante in Italia. Trattasi nel caso di specie di verificare la legittimità dell'art. 7 punto 4 dell'ordinanza [112/2022] impugnata in primo grado, secondo cui: - il titolo deve essere conseguito in Italia entro il 20 luglio 2022; - il titolo conseguito all'estero deve essere conseguito entro il 31 maggio 2022 ed entro la stessa data deve essere presentata domanda di riconoscimento*»).

Sotto altro profilo, l'art. 4-ter D.L. n. 22/2020, prevede che: «*le procedure di istituzione delle graduatorie ... e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed*

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti».

Tale “individuazione” e “graduazione” non può spingersi al punto da consentire al potere regolamentare/fonte secondaria del Ministero, al di fuori dei limiti posti dalla legge/fonte primaria, di introdurre illegittime differenziazioni tra aspiranti, come la concessione di un termine più lungo per i titoli italiani (20.7.2022), rispetto a quello previsto per i titoli esteri (31.5.2022), in violazione anche (ma non solo) del sistema di gerarchia delle fonti primarie/secondarie e di precedenti statuizioni regolamentari in materia.

Infatti, a tal ultimo proposito l’O.M. n. 112/2022 segue a distanza di due anni l’O.M. 60/2020 che - a fronte del medesimo impianto normativo di rango primario, che non prevede alcuna deroga né distinzione in base al luogo di conseguimento del titolo (v. art. 2, co. 4 ter D.L. n.22/2020; artt. 520 ss. D.lgs. 297/1994,) - non aveva delineato tali irragionevoli disparità per gli aspiranti in possesso di titolo estero in corso di riconoscimento (cfr. art. 7 p.to e) di tali ordinanze).

“Graduare” significa solo stabilire un ordine di successione, non certo fissare termini diversi per il conseguimento del titolo, creando indebiti vantaggi solo per alcuni aspiranti, con esclusione di altri, senza nemmeno motivare minimamente su questo arretramento di tutela.

Pare inoltre irragionevole stabilire con una nota dell’11.5.2022 il termine di conseguimento e presentazione della domanda per i titoli conseguiti all’estero al 31.5.2022, appena 20 giorni dopo.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



La disparità di trattamento non può trovare certo giustificazione nel fatto che i titoli abilitanti alla professione conseguiti all'estero, per esplicitare la loro efficacia necessitano della positiva conclusione di un procedimento amministrativo di riconoscimento della durata di 120 giorni, di competenza del Ministero dell'Istruzione (ex art. 16 D.Lgs. 206/2007). Soprattutto se, come nel caso di specie, a oltre un anno dall'istanza di riconoscimento, la dott.ssa Nervi è ancora in attesa del relativo provvedimento e si è vista costretta a instaurare apposito giudizio innanzi al TAR Lazio (R.G. 233/2023) che, seppur vinto, non ha ancora e nuovamente portato ad alcun riscontro da parte del Ministero.

Di fatto, non solo il docente che consegue il titolo all'estero non gode del termine più lungo (20.7.2022) entro cui presentare la istanza, concesso invece agli abilitanti in Italia, ma viene poi lasciato dalla P.A. in una totale situazione di incertezza *sine die*, con grave pregiudizio.

Più in generale, comunque, ciò che il Ministero ha generato a partire dall'O.M. 112/2022 e, a seguire, con tutti gli ulteriori provvedimenti di vario rango volti a disciplinare la materia delle c.d. GPS - al di fuori di qualsiasi disposizione di fonte primaria in tal senso - è un **regime differenziato sulla base del luogo di conseguimento dei titoli posseduti**, usando come ingiustificabile criterio una "riserva di riconoscimento del titolo estero", che ormai vede migliaia di professionisti costretti in un limbo creato dagli abnormi ritardi dello Stato stesso (che di recente, proprio a causa del suo cronico inadempimento, ha sottoscritto una convenzione con il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche per gestire l'arretrato accumulato; DL 44/2023, convertito con modificazioni nella L. 74/2023, art. 5, c. 18).

Basti pensare che, secondo la recente giurisprudenza, sia amministrativa sia ordinaria, l'inserimento con riserva non può impedire la stipula del contratto individuale di lavoro (che comunque nel caso di specie è stato sottoscritto per volontà della P.A.), sia pur sottoposto a

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatitorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



condizione risolutiva del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Invece, l'art. 7, co. 4 lett e) della O.M. 112/2022 introduce una illegittima restrizione della platea di soggetti che possono stipulare un contratto di lavoro con l'amministrazione, mediante l'inserimento della clausola che non consente a coloro che sono inseriti con riserva di stipulare contratti di lavoro in attesa dello scioglimento della stessa, punto, anch'esso, che si intende impugnare al fine di chiederne la disapplicazione da parte dell'Ecc.mo Tribunale adito.

Il contegno statale e gli atti normativi attraverso cui esso si esplica sono palesemente illegittimi e contrari a Costituzione e a normativa europea per i medesimi motivi sopra meglio esposti.

Dato che le motivazioni del licenziamento, di fatto, verranno però palesate solo con l'eventuale costituzione di controparte in giudizio, alla luce di quanto sopra esposto si chiede sin d'ora - con riserva di meglio argomentare in corso di causa - la disapplicazione dell'OM 112/2022 e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, nella parte in cui vadano a costituire qualsivoglia regime differenziato di accesso a *chance* lavorative, a seconda del titolo su sostegno italiano o estero in possesso degli interessati, in grado incidere nel caso di specie.

Il fatto stesso che, comunque, la ricorrente debba predisporre le proprie difese sulla base di ipotetiche interpretazioni delle motivazioni alla base dei provvedimenti impugnati rende nuovamente evidente l'assoluta illegittimità degli stessi.

Infine, l'illegittimità del licenziamento e la sua conseguente nullità comportano che alla dott.ssa Nervi venga riconosciuta la tutela della **reintegrazione** nel posto di lavoro, con contestuale **versamento delle retribuzioni perdute** unicamente a causa della condotta di controparte (come espressamente previsto dall'art. 63, c. 2 D.Lgs. 165/2001), nonché consequenziale **riconoscimento anche "di diritto" del servizio prestato** dalla dott.ssa Nervi, con tutte le conseguenti statuizioni del caso.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



In via subordinata: dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia per l'anno 2023/2024 ai sensi del DM 51/2023. In via ulteriormente subordinata: del danno per perdita di chance.

È pacifico che il licenziamento della dott.ssa Nervi sia avvenuto senza alcuna contestazione scritta degli addebiti, nonché a mesi di distanza dalla firma dei contratti da parte della ricorrente e dalla segnalazione del Dirigente scolastico all'USP e all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari.

A prescindere dalle conseguenze di tali violazioni (*cf. supra*) **il ritardo di controparte ha creato un danno ulteriore** alla dott.ssa Nervi, impedendole di potersi muovere per tempo al fine di tutelare la propria professione e posizione.

In particolare, entro il 27 aprile 2023 poteva presentarsi istanza per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS costituiti con DM 51/2023, anche da parte dei docenti con titolo estero ancora in attesa di riconoscimento dal Ministero. Tuttavia, la ricorrente non ha potuto validamente inserirsi perché, semplicemente, è stata licenziata subito dopo (il 9 maggio 2023).

Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare a controparte di inserire la dott.ssa Nervi all'interno degli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia per gli incarichi annuali finalizzati al ruolo.

Infatti, la ricorrente ha titolo per essere inserita in tali elenchi, a prescindere dalla decisione sulla domanda principale e, quindi, dal suo diritto a essere inserita nelle GPS costituite nel 2022.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di ordinare alla P.A. di inserire la dott.ssa Nervi (che soddisfa tutti i requisiti) nel predetto elenco istituito con DM 51/2023, si deve considerare che l'intero operato della P.A, anche sotto tale specifico profilo, ha recato senza dubbio un danno alla ricorrente.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Tale danno consiste nella perdita di chance di conseguimento del risultato utile atteso dalla ricorrente, (ovverosia l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS istituiti con DM 51/2023), con valutazione in via equitativa da parte del Giudice adito («*il danno conseguente alla lesione di tale “chance” può essere provato, pur se solo in modo presuntivo, tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole ... Si è anche specificato che il giudice, ai fini del suddetto giudizio probabilistico, deve prendere in considerazione ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo ..., potendo dare rilievo anche al comportamento processuale delle parti (ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.) e, quindi, al difetto di attività di allegazione e prova dell’ente datore di lavoro, tenuto a svolgere la propria attività ... nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, che sono applicabili in materia alla stregua dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. e che comportano che la P.A. sia tenuta ad operare in maniera trasparente e a motivare adeguatamente le scelte che effettua, come richiede anche il rispetto del principio del giusto procedimento, che ha rilevanza costituzionale*» (Cass. sent. n. 11906/2017).

Correttezza, buona fede, giusto procedimento, trasparenza, obbligo di motivazione: tutti criteri palesemente violati dalla P.A. scolastica nel caso di specie.

Qualora l’Ill.mo Giudice adito non ritenga di ordinare l’inserimento della Dott.ssa Nervi negli elenchi aggiuntivi, pertanto, si insta affinché voglia condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere il danno da perdita di chance da liquidarsi in via necessariamente equitativa.

Dell’istanza di tutela cautelare

Dell’istanza cautelare proposta in via principale:

In via cautelare principale, la dott.ssa Nervi chiede di essere reintegrata nel posto di lavoro, con reinserimento nelle GPS 2022/2024 ADEE prima fascia e con diritto alla corresponsione della relativa retribuzione, ai sensi dell’art. 63 T.U.P.I.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



In merito al *fumus boni iuris*, si rinvia a tutto quanto sopra esposto, integralmente richiamato.

Brevemente, si rammenta che il licenziamento è illegittimo poiché posto in violazione dei termini perentori indicati dall'art. 55 bis, c. 9 ter D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la sanzione irrogata e i relativi atti restano sempre validi salvo il caso in cui *"risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare [...] risultino comunque compatibili con il principio di tempestività"*. Ciò, con riguardo a tutti i termini previsti dal T.U.P.I., tranne quelli *"per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento"*, espressamente qualificati come perentori.

Il termine per la contestazione dell'addebito è certamente scaduto, non essendo mai stato mosso alcun addebito (con ciò rendendo impossibile quantificare il termine di conclusione del procedimento). La mancata contestazione di addebito ha poi pregiudicato qualsivoglia possibilità di difesa della dipendente. Mentre il principio di tempestività è risultato vanificato dagli oltre 6 mesi tra la segnalazione del Dirigente all'USP e il licenziamento comminato senza contestazioni.

Il Ministero ha integrato tutte le casistiche previste dal comma 9 ter come in grado di rendere invalido e nullo il licenziamento di un dipendente. In quanto tale, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001, la ricorrente ha diritto a essere immediatamente reintegrata nel posto di lavoro.

In merito al *periculum in mora*, la dott.ssa Nervi è al momento senza lavoro. Le supplenze alle quali è stata richiamata dall'IC Belgioioso sono terminate ed essendo stato risolto il contratto (firmato a settembre 2022), non vi è alcuna copertura valida almeno fino a settembre 2023, sempre che venga confermata la chiamata per eventuali supplenze per l'anno 2023.

Dell'istanza cautelare proposta in via subordinata:

In via cautelare subordinata, la dott.ssa Nervi chiede l'inserimento del proprio nominativo negli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia su posto di sostegno, così da poter comunque usufruire delle previsioni di maggior favore previste dal DL 44/2023 come modificato con L 74/2023.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



In merito al *fumus boni iuris*, l'unico motivo per cui la dott.ssa Nervi non ha presentato istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi entro il termine previsto (27.4.2023) è che già risultava inserita nelle Graduatorie provinciali.

Una delle conseguenze dannose immediate e dirette delle irragionevoli tempistiche del licenziamento (nullo per le macroscopiche illegittimità sopra esposte), è stata l'impossibilità per la ricorrente di giovare della finestra (27.4.2023) di inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2023. Non vi è dubbio alcuno che la dott.ssa Nervi avrebbe potuto certamente chiedere tale inserimento (cui ha diritto) se solo controparte avesse provveduto a contestare tempestivamente gli addebiti o, anche, a comminare tempestivamente il licenziamento (si ribadisce, infatti, che nessun addebito è stato mai contestato alla ricorrente). Infatti, la ricorrente avrebbe certamente provveduto a richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, nelle more del giudizio sul licenziamento, se questo fosse intervenuto anche solo una ventina di giorni prima.

In merito al *periculum in mora*, ai sensi dell'art. 5, cc. 13-17, DL 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2023, letto in combinato disposto con l'art. 9 del DM 119/2023, i docenti in possesso di titolo estero in attesa di riconoscimento potranno sottoscrivere contratti con l'Istituto scolastico di riferimento, per quanto dotati di clausola risolutiva espressa. Inoltre, una volta riconosciuto il titolo, i docenti possono essere immessi in ruolo con priorità a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui è stato ottenuto il riconoscimento.

Proprio tali disposizioni rendono evidente il profilo di *periculum in mora*: in assenza dell'auspicato provvedimento cautelare, non solo la ricorrente rischia di continuare a trovarsi senza un lavoro, ma non potrà accedere alle procedure di reclutamento straordinario previste dal DL 44/2023.

Inoltre, il termine per avanzare istanza di accesso alle supplenze per l'a.s. 2023/2024 risulta scaduto il 31/07/2023. Se non risulterà inserita negli elenchi aggiuntivi, la dott.ssa Nervi non potrà avanzare domanda per supplenze su posto di sostegno, **quindi perderà una ulteriore occasione lavorativa.**

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Si insta, pertanto, affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare, in via cautelare, che il nominativo della dott.ssa Nervi venga inserito negli elenchi aggiuntivi alle GPS predisposti in forza del DM 51/2023, contestualmente all'ordine di permettere alla dott.ssa Nervi di presentare istanza per supplenze anche su posto di sostegno.

A margine, si sottolinea che la dott.ssa Nervi da ormai due anni lavorava a sostegno di bimbo disabile presso l'Istituto Comprensivo di Belgioioso, quale figura fortemente apprezzata dai genitori del minore, tanto che questi ultimi ne hanno pure chiesto la riconferma. Quindi, nel caso di specie, sussiste anche l'interesse dello studente a ricevere un sostegno didattico qualificato, che intercetta diritti fondamentali alla salute e all'istruzione, trattandosi di minore con patologie anche gravi, nonché l'interesse, ulteriore e non meno importante, di un rapporto continuativo con la stessa figura di riferimento che, ove rimossa, comporterebbe una inutile sofferenza al minore e una regressione rispetto ai passi avanti fatti, riconosciuti anche dai genitori del piccolo.

Dell'istanza ex art. 151 c.p.c.

Date le domande della dott.ssa Nervi, volte a ottenere il reinserimento nelle GPS ADEE I fascia per la provincia di Pavia o, in subordine, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle suddette GPS, tutti i docenti iscritti in dette graduatorie risultano potenziali controinteressati nel presente giudizio.

Visto l'elevato numero di soggetti coinvolti, nonché la difficoltà obiettiva nel reperirne tutti i nominativi e recapiti, la notifica tradizionale risulterebbe eccessivamente gravosa, nonché in grado di determinare una dilazione enorme e insostenibile dei tempi della fase introduttiva del procedimento, anche in ragione della tutela cautelare richiesta.

Pertanto, si insta affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia autorizzare la notifica del presente ricorso, ex art. 151 c.p.c ed in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



Tutto quanto sopra premesso, la dott.ssa Deborah Nervi, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2 c.p.c., previo accoglimento ai sensi degli artt. 669-bis, 669-sexies e 700 c.p.c., in via d'urgenza ed in attesa della definizione del giudizio di merito, con decreto emesso *inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

- **In via cautelare principale:**

- Accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'OM 112/2022 e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, nonché dei provvedimenti prodromici, l'illegittimità del licenziamento comminato in data 9 maggio 2023 in danno della dott.ssa Nervi, per i motivi meglio esposti in narrativa;

- Annullare/dichiarare nullo, per l'effetto, il licenziamento comminato in data 9 maggio 2023;

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Belgioioso-Laurenti (PVEE814015) in funzione di datore di lavoro di reintegrare la dott.ssa Nervi nel proprio posto di lavoro, previo reinserimento nelle GPS I Fascia ADEE;

- **In via cautelare subordinata:**

- Accertare e dichiarare il colpevole e ingiustificato ritardo di controparte nel comminare il licenziamento del 9 maggio 2023 in danno della dott.ssa Nervi e per l'effetto

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire il nominativo della dott.ssa Nervi negli elenchi aggiuntivi alle GPS predisposti in forza del DM 51/2023;

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di permettere alla dott.ssa Nervi di presentare istanza per supplenze anche su posto di sostegno per l'anno 2023;

- **In via cautelare, in ogni caso:**

- Disporre ogni più opportuno provvedimento per garantire la tutela della ricorrente nei termini meglio esposti in narrativa, previa eventuale disapplicazione dell'OM 112/2022 e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, nonché dei provvedimenti prodromici;

- **In via principale:**

- Accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'OM 112/2022 e di ogni altro atto applicativo, conseguente e successivo, nonché dei provvedimenti prodromici, l'illegittimità del licenziamento comminato in data 9 maggio 2023, per i motivi meglio esposti in narrativa;

- Annullare/dichiarare nullo, per i motivi meglio esposti in narrativa, il licenziamento comminato in data 9 maggio 2023 in danno della dott.ssa Nervi, previa disapplicazione di ogni altro atto amministrativo connesso;

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito la reintegrazione della dott.ssa Nervi nel posto di lavoro, previo reinserimento nelle GPS I Fascia ADEE;

- Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 63, c. 2 D.Lgs. 165/2001

- **In via subordinata:**

- Accertata la colpevole ed ingiustificabile tardività del licenziamento della dott.ssa Nervi

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire il nominativo della dott.ssa Nervi negli elenchi aggiuntivi alle GPS predisposti in forza del DM 51/2023 e, per l'effetto

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



- Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di permettere alla dott.ssa Nervi di presentare istanza per supplenze anche su posto di sostegno per l'anno 2023;

• **In via ulteriormente subordinata:**

- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, accertare e dichiarare la colpevole ed ingiustificabile tardività del licenziamento della dott.ssa Nervi e, per l'effetto

- Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno tutto patito e patendo dalla dott.ssa Nervi, nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c

• **In ogni caso**

- Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge, IVA e CPA e successive occorrente.

• **In via istruttoria**

- Ammettere i seguenti capi di prova testimoniale e per interrogatorio libero della ricorrente:

"Vero che la dott.ssa Nervi ha lavorato nel 2020 e nel 2021 presso l'IC Belgioioso-Laurenti?"
(Gianfranco Nervi)

"Vero che la dott.ssa Nervi si confrontava con lei sui riscontri lavorativi positivi ricevuti dal Dirigente scolastico dell'IC Belgioioso-Laurenti nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 e sulla possibilità di continuare a lavorare presso tale istituto?" (Gianfranco Nervi)

"Vero che la dott.ssa Nervi si confrontava con lei sulla richiesta del Dirigente scolastico dell'IC Belgioso di firmare un secondo contratto di lavoro?" (Gianfranco Nervi)

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



“Vero che a novembre 2022 accompagnava la dott.ssa Nervi presso l’IC di Belgioioso per la firma di un secondo contratto?” (Gianfranco Nervi)

“Vero che la dott.ssa Nervi si confrontava con lei sul confronto avuto, in sede di firma del primo contratto di lavoro per l’a.s. 2022/2023, con il Dirigente dell’IC Belgioioso-Laurenti per capire se il titolo estero in attesa di riconoscimento le permettesse comunque di sottoscrivere il contratto di lavoro?” (Gianfranco Nervi)

“Vero che lei era presente mentre la dott.ssa Nervi riceveva la chiamata con la quale la segreteria della dirigenza scolastica dell’IC Belgioioso chiedeva copia della documentazione relativa al titolo estero, così che il Dirigente Scolastico potesse chiedere all’USP chiarimenti in merito alla posizione della ricorrente con la comunicazione del 3/11/2022” (Gianfranco Nervi)

Si richiede ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di ordinare la esibizione della comunicazione prot. n. 12294 indirizzata in data 3.11.2022 dal Dirigente scolastico dell’IC Belgioioso-Laurenti all’USP ambito territoriale di Pavia, richiamata nella “proposta di esclusione dalle graduatorie ADEE nelle GPS 2022-2024” nei confronti della dott.ssa Nervi (DOC. 18).

Si allegano i seguenti documenti:

- DOC. 01_Contratto 2020
- DOC. 02_Contratto 2021
- DOC. 03_Adverinta Deborah Nervi
- DOC. 04_Domanda riconoscimento 13/07/2022
- DOCC. 05 e 06_Ricevute protocollo
- DOC. 07_Istanza scioglimento riserva del 15/07/2023
- DOC. 08_Graduatoria ADEE

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



- DOC. 09_Graduatoria AA
- DOC. 10_Graduatoria EE
- DOC. 11_Istanza per la nomina a supplenze annuali
- DOC. 12_Ripubblicazione ADEE
- DOC. 13_Primo contratto NERVI Deborah
- DOC. 14_Secondo contratto NERVI Deborah
- DOC. 15_Pec di conferma dell'azione avverso il silenzio inadempimento
- DOC. 16_Assegnazione protocollo istanza riconoscimento titolo via mail
- DOC. 17_Diffida del 23/11/2023
- DOC. 18_05/05/2023_Proposta esclusione IC Belgioioso
- DOCC. 19 – 23_05/05/2023_Diffida NERVI avverso proposta di esclusione
- DOC. 24_Ricevuta protocollo diffida NERVI
- DOC. 25_08/05/2023_Provvedimento esclusione graduatorie
- DOC. 26_09/05/2023_Risoluzione contratto di lavoro NERVI
- DOC. 27_Impugnazione licenziamento NERVI via PEC
- DOC. 28_12/06/2023_Ricevuta consegna impugnazione licenziamento a mani
- DOC. 29_Storno stipendiale NERVI
- DOC. 30_Istanza conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola
- DOCC. 31 e 32_Ricevute protocollo istanza conciliazione NERVI
- DOC. 33_Lettera genitori Ahmed
- DOCC. 34 e 35_Posizione organico dott.ssa PUNTI

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017



- DOC. 36_Comunicazione termine delle operazioni di controllo titoli e convalida punteggi
- DOC. 37_O.M. 112/2022
- DOC. 38_Avviso prot. 18095 del 11.5.2022
- DOC. 39_27/07/2023_TAR Lazio Roma_Sentenza R.G. n. 233/2023
- DOC. 40_NERVI_Busta paga aprile 2023

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Con osservanza,

Torino, lì 8 agosto 2023

Avv. Elena Giacoia

Avv. Lorenzo Bernardi Antolini

Via Cernaia 31 - 10121 Torino (TO) | Via Val Della Torre 8 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. +39 011 2760479 - Cell. +39 3471130436

Email: avvocato.giacoia@gmail.com | PEC elenagiacoia@pec.ordineavvocatorino.it

CF GCILNE76B62L219N | Part. IVA n. 09787680017

